



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera	N. 50 del 23-11-2020
OGGETTO:	Approvazione Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventitre**, del mese di **novembre** alle ore **12:50**, nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Geom. Antonio Francesco Badalamenti	Sindaco	P
Angela Maria Acquista	Vice Sindaco	P
Sig. Antonio Sedita	Assessore	P
Sig. Salvatore Alessi	Assessore	P
Avv. Tatiana Fabiana Pletto	Assessore	P

Presenti: **5** Assenti: **0**

- Presiede il Geom. Antonio Francesco Badalamenti nella Sua qualità di Sindaco;
- Assiste e partecipa il Segretario Dott. Marcello Restivo;
- Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione N. 50 del 16-11-2020, redatta dal Responsabile SETTORE II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP. Arch. Taibi Giuseppe, avente ad oggetto: ***“Approvazione Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i.”***, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- VISTI:
- La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto,

ALL'ESITO di ampia discussione;

CON VOTI unanimi e palesi,

DELIBERA

Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione N. 50 del 16-11-2020, redatta dal Responsabile SETTORE II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP. Arch. Taibi Giuseppe, avente ad oggetto: ***“Approvazione Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i.”***, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

La seduta è sciolta alle ore 13,00.



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 50 del 16-11-2020

OGGETTO:	Approvazione Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i.
-----------------	---

PREMESSO:

- che il Comune di Castrolfilippo è dotato di Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale, redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n°50/2016, approvato con Delibera di G.M. n°47 del 04/10/2017;

- che a seguito delle ultime disposizioni dell'art.113 del D.Lgs. n°50/2016 "Incentivi per le funzioni tecniche e che, ai commi 2, 3 e 4, testualmente dispone:

- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da

diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra occorre adottare un nuovo regolamento per la ripartizione degli incentivi al personale incaricato di funzioni tecniche;

VISTO il Regolamento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile di questo 2° Settore Pianificazione Territoriale ed OO.PP., redatto secondo le linee guida di cui al DPRS n. 14/2018;

RILEVATO:

- che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti;
- che la competenza ad approvare il Regolamento di che trattasi è della Giunta Comunale, perché esso attiene all'organizzazione degli uffici e del personale dipendente;
per i motivi esposti in premessa:

PROPONE

1) Approvare ed adottare, il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione Comunale ai sensi dall'art.113 del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) Sono fatti salvi gli incentivi previsti dal precedente Regolamento, approvato con delibera di G.M. 47 del 04/10/2017, inerenti a tutti i progetti che non hanno concluso tutto l'iter realizzativo sino al collaudo dell'opera. In tali casi, verranno applicati gli incentivi già previsti dal precedente Regolamento comunale approvato con Delibera di G.M. n°47 del 04/10/2017.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Geom. Gerlando Lazzano

Il Responsabile
SETTORE II - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED OO.PP.
F.to: Arch. Taibi Giuseppe

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnico Amm/va** sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Castrofilippo li 16-11-2020

Il Responsabile del Settore
F.to: *Arch. Giuseppe Taibi*

**PARERE DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile** sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Castrofilippo li 16-11-2020

**Il Responsabile del
3° Settore Servizi Finanziari**
F.to: *Antonio Barba*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to: *Geom. Antonio Francesco
Badalamenti*

L'Assessore Anziano

F.to: *Angela Maria Acquista*

Il Segretario

F.to: *Dott. Marcello Restivo*

Il sottoscritto Segretario, visto l'art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li

Il Segretario

Dott. Marcello Restivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Il Dirigente I Settore AA. GG., visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Li

IL Responsabile del Procedimento

Bruculeri Vincenzo

Per il Segretario

Il Dirigente del Settore

Claudio Cilona



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Provincia di Agrigento)

Settore tecnico P.O.II^

CAP. 92020

Tel. 0922 1807349

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50/2016.

INDICE

TITOLO I PARTE GENERALE

- Articolo 1 Obiettivi
- Articolo 2 Ambito oggettivo di applicazione
- Articolo 3 Ambito soggettivo di applicazione

TITOLO II CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 – AMBITO LAVORI

- Articolo 4 Quantificazione del fondo incentivante
- Articolo 5 Graduazione del fondo incentivante
- Articolo 6 Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione
- Articolo 7 Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori
- Articolo 8 Varianti
- Articolo 9 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

TITOLO III CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE

- Articolo 10 Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate
- Articolo 11 Modalità di definizione del fondo incentivante
- Articolo 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

TITOLO IV PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Articolo 13 Modalità di destinazione del fondo incentivante
- Articolo 14 Individuazione del gruppo di lavoro
- Articolo 15 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Articolo 16 Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Articolo 17 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

TITOLO V MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

- Articolo 18 Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi
- Articolo 19 Limite individuale dei compensi da corrispondere

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 20 Entrata in vigore
- Articolo 21 Disposizione finale
- TABELLA 1 Ripartizione incentivo



COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di Agrigento

UFFICIO TECNICO

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113
DEL D. LGS 50/2016.**

TITOLO I PARTE GENERALE

Articolo 1 Obiettivi

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato D.lgs. 50/2016).
2. È costituito un apposito fondo incentivante per le funzioni di cui all'articolo 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori pubblici e degli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini degli accantonamenti nel fondo, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e tramite affidamenti diretti senza previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché i lavori realizzati in amministrazione diretta.

Articolo 3 Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 è destinato, sulla base di quanto stabilito nei criteri di cui ai Titoli II e III, alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'ente coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- a) il Responsabile unico del procedimento (di seguito denominato RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività, elencate al comma 2 del presente articolo, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di particolare complessità;
- b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali di assistenza e collaborazioni. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Le figure professionali interessate sono quelle incaricate delle funzioni indicate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, le cui attività possono essere svolte da un singolo dipendente oppure da un gruppo di dipendenti, e più precisamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) attività di responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori;
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaborazione tecnico/giuridico/amministrativa.

3. L'incarico di RUP di cui al comma 1, lett. a) è conferito con atto formale dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale o dal soggetto diversamente individuato ai sensi dello statuto dell'ente.

4. Le restanti funzioni tecniche riamate all'articolo 2 sono attribuite ai dipendenti coinvolti dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa su proposta del RUP per l'attuazione del singolo contratto ai dipendenti coinvolti, specificando modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte. Sono escluse dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1 le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.

5. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.

TITOLO II

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO LAVORI

Articolo 4 Quantificazione del fondo incentivante

Per l'ambito dei lavori, il fondo di cui all' articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al 2%, graduata secondo quanto previsto agli articoli successivi, in base all'importo dei lavori posto a base di gara del lavoro, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Articolo 5 Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:

- a) lavori con importo fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 compresa (Euro 5.548.000,00): percentuale del 2%.
- b) lavori con importo compreso tra la soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (Euro 5.548.000,00) fino ad Euro 10.000.000,00: percentuale del 1,70%;
- c) lavori con importo superiore ad Euro 10.000.000,00, fino ad Euro 20.000.000,00: percentuale del 1,50%;
- d) lavori con importo superiore ad Euro 20.000.000,00: percentuale del 1,20%.

Articolo 6 Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

1. I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria (che implica l'intero ciclo di progettazione) e straordinaria, ristrutturazione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, e riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'ente, con conseguente stipula di contratto.

Articolo 7 Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza, di cui all'articolo 5, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione nel quadro economico del costo preventivato del lavoro.

Articolo 8 Varianti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente regolamento le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se redatte ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (previa, in quest'ultimo caso, fissazione della soglia di importo nei documenti di gara) del d.lgs. 50/2016.

2. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Articolo 9 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.

3. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

TITOLO III

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10 Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

1. Per l'ambito forniture e servizi il fondo di cui all'articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e delle forniture posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15 del d.lgs. 50/2016, a condizione che le acquisizioni siano state inserite negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

3. Nell'ipotesi di fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

4. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito esclusivamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato DEC).

Articolo 11 Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, di cui all'articolo 11, dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali, assistenziali, nonché il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Articolo 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.

3. Qualora nell'ambito di un appalto di forniture o di servizi, non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

TITOLO IV

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 13 Modalità di destinazione del fondo incentivante

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 2 sarà ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a) e b).

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati o per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della l. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 14 Individuazione del gruppo di lavoro

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell'ufficio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.

2. Per ogni lavoro o servizio o fornitura, prima dell'avvio dell'attività vengono individuati:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate al ciclo dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- i tempi stimati per l'esecuzione del contratto e per l'approvazione del collaudo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate a servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- i tempi stimati per l'esecuzione dei servizi e per l'acquisizione delle forniture.

3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, i nominativi dei dipendenti da inserire nel nuovo team al responsabile del servizio o al dirigente competente per gli atti conseguenti.

4. Qualora l'ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

Articolo 15 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo incrementano la quota del fondo incentivante, destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, le quali saranno ripartite, proporzionalmente, al personale partecipante all'attività lavorativa.

Articolo 16 Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella "*Tabella ripartizione incentivo*" (allegato A al presente regolamento) sono consentite in ragione della peculiarità di talune fasi del lavoro, o del servizio o della fornitura da realizzare. A tal fine il responsabile dell'unità organizzativa dispone con provvedimento motivato.

2. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nella "*Tabella ripartizione incentivo*" (allegato A al presente regolamento). La maggiore o minore quota percentuale viene portata in aumento o in diminuzione proporzionalmente alle percentuali riferite alle attività di lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 17 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo del d.lgs. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento è ridotto nei seguenti casi:

- a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata;
- b) incremento dei tempi di esecuzione.

2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$\% = (r/t + \Delta k/k)$$

Il massimo della % è il 100%

Dove:

t = termine contrattuale (in giorni)

r = ritardo colpevole (in giorni)

k = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell'appalto.

6. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 50/2016;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.

TITOLO V MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 18 Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

1. Per le attività indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) la liquidazione dell'incentivo, avviene come segue:

a) per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi:

- la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui ai numeri 1-2-3 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;

- la liquidazione dell'intero compenso dell'attività di cui al numero 4 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio o ai SAL approvati;

- la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al numero 5 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio rilasciata DEC.

b) per le forniture di beni:

- la liquidazione delle attività è effettuata a seguito dell'emissione della dichiarazione di conformità della fornitura rilasciata dal DEC.

Articolo 19 Limite individuale dei compensi da corrispondere

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni

tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione e dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica ai lavori, servizi e forniture pubbliche.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

Articolo 21 Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio al d.lgs. 50/2016 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

TABELLA 1
Ripartizione incentivo

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI		FORNITURE E SERVIZI	
		100%	€.	100%	€.
1	Programmazione spesa per investimenti	15%	€.0	25%	€.0
2	Valutazione preventiva dei progetti	15%	€.0		
3	Predisposizione e controllo procedure di gara	5%	€.0	5%	€.0
4	Controllo esecuzione dei contratti pubblici	50%	€.0	50%	€.0
5	Per la fase di collaudo o verifica di conformità	15%	€.0	20%	€.0

- Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.

- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.

Castrofilippo 13/11/2020

Il Responsabile del 2° SETTORE
Arch. Giuseppe Taibi



Ed. Taibi